



**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 60 DEL 15 DICEMBRE 2023**

---

**OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA – BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. – CIG Z6E3DCE835.**

**IL RESPONSABILE**

VISTO il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 9 novembre 2000, n. 328*, il cui art. 6 attribuisce alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che operano senza finalità di lucro (c. 1) *“personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”*, prevedendo altresì che alle medesime (c. 2) *“si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione”*;

VISTI, in specie, l'art. 12, c. 3, dello stesso d.lgs. n. 207/2001, a norma del quale *“I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del Codice civile”*, e l'art. 828, c. 2, c.c., secondo il quale *“I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”*;

VISTO l'art. 14 del d.lgs. n. 207/2001, il quale definisce i criteri generali da applicare al ciclo contabile delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e assoggetta le medesime, in particolare, alla disciplina al tempo prevista dall'art. 5, c. 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per le Aziende sanitarie locali e per le Aziende ospedaliere, funzionali al coordinamento della finanza pubblica;

RITENUTO che, sebbene le disposizioni richiamate dall'art. 5, c. 7, del d.lgs. n. 502/1992 siano state – nel tempo – abrogate da provvedimenti successivi, tale rinvio debba intendersi fatto alla disciplina oggi applicabile alle Aziende sanitarie locali, in linea generale, nelle medesime materie;

VISTA la L.R. 15 novembre 2014, n. 33, recante *Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Fondazioni derivanti dalla Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza* e, in particolare, gli art. 10 e 11 della medesima legge, in materia di bilancio, contabilità di tipo economico-patrimoniale e patrimonio dell'A.S.P.;

VISTI il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e – in specie – l'art. 11-ter dello stesso decreto legislativo, a norma del quale l'Azienda può essere qualificata, ai fini delle disposizioni contabili ivi contenute, come *“ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale”*, e la Sentenza della Corte costituzionale, n. 161 del 27 giugno 2012, la quale ha qualificato le Aziende pubbliche di servizi alla persona come articolazione delle autonomie locali;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e visti – in particolare – l'art. 159 e il Titolo V del medesimo decreto legislativo;



VISTA la D.G.R. Liguria n. 768 del 5 agosto 2022, con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, con il parere favorevole dell'Assemblea degli enti, ha provveduto alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda;

DATO ATTO che tale D.G.R. n. 768/2022 è stata notificata all'Azienda l'8 agosto 2022 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Liguria. Pertanto, il Commissario Straordinario nominato ha assunto le funzioni amministrative previste dalla legge e dall'atto di nomina il 9 agosto 2022;

DATO ATTO che, con la D.G.R. n. 768/2022, la Giunta Regionale della Liguria ha incaricato, *tra l'altro*, il Commissario Straordinario di *“provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria e allo svolgimento di tutti gli incombeni spettanti all'Amministratore Unico [...] per garantire la funzionalità e la continuità aziendale”*;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 144, del 24 febbraio 2023, con la quale la Giunta Regionale della Liguria ha preso atto della relazione resa dal Commissario Straordinario il 2 febbraio 2022, prot. 126, e ha prorogato il commissariamento dell'Azienda sino al 28 febbraio 2024;

VISTO il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 15 settembre 2023 con il quale al Dott. Daniele Pitto è stata attribuita la responsabilità della direzione e amministrazione generale dell'A.S.P., con qualifica di Personale ad Elevata Qualificazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 1° marzo 2022 con il quale, l'Azienda, avvalendosi della suindicata normativa prevista per il comparto delle autonomie locali, ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo 1° marzo 2022 – 31 dicembre 2023, istituendo tale servizio presso la Banca Popolare di Sondrio S.p.A.;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 16 novembre 2022, si è provveduto a ratificare e confermare la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4/2022, apportando modifiche non sostanziali alla convenzione;

VISTO art. 2, c. 2, della convenzione di tesoreria, a norma del quale *“L'A.S.P. si riserva l'opzione unilaterale di prorogare, per un ulteriore biennio, la durata del contratto, agli stessi patti e convenzioni”*;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici* e, in particolare: (a) l'art. 50, c. 1, lett. b), a norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere con *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”* e (b) l'art. 62, c. 1, il quale consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere *“autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”*;

VISTO l'art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 4, recanti *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*, in quanto ancora compatibili con la legislazione vigente;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero, ai sensi dell'art. 48, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto valore e della particolare natura delle medesime;

DATO ATTO, inoltre, che (a) ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023, l'Ente procederà ad assumere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con riguardo al possesso, da parte dell'operatore, di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento del contratto, procedendo a successiva verifica a campione, anche in



seguito a sorteggio, e (b) ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento non sono richieste garanzie all'aggiudicatario, né è prevista l'esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54 del Codice;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6-*bis* della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

ACCERTATO, che l'assunzione del presente impegno di spesa risulta necessaria e compatibile con le disponibilità di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che il presente provvedimento è regolare e corretto, ai sensi dell'art. 147-*bis*, c. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DETERMINA**

di ESERCITARE per tutte le ragioni sopra esposte, l'opzione di proroga prevista dall'art. 2, c. 2, della convenzione di tesoreria sottoscritta con la Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e, per l'effetto di tale opzione, di affidare in continuità il servizio di tesoreria dell'A.S.P. alla medesima Banca Popolare di Sondrio S.p.A., dal 1° gennaio 2024 sino a tutto il 31 dicembre 2025;

di IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, le somme corrispondenti per un importo pari a euro 2.000,00, oltre IVA di legge, secondo i tempi e le modalità previste dallo schema di convenzione, le quali dovranno essere imputate alle risorse disponibili per l'esercizio nel corso del quale esse potranno divenire esigibili e pertanto (a) quanto a euro 1.000,00, oltre IVA di legge, per l'esercizio 2024 e (b) quanto a euro 1.000,00, oltre IVA di legge, per l'esercizio 2025;

di DARE ATTO che per le attività oggetto del presente incarico non sussiste obbligo di valutazione dei rischi da interferenza;

di DARE ATTO che l'operatore ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti che potranno essere verificati, procedendo a successiva verifica a campione, anche in seguito a sorteggio, riservandosi l'Ente la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle altre conseguenze di legge;

di DEMANDARE agli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza, di cui al d.lgs. n. 36/2023;

di DARE ATTO che per l'affidamento è stato acquisito il codice CIG: Z6E3DCE835.

E.Q. Amministrazione Generale e Direzione

Daniele Pitto



---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 81

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2023 al 29 dicembre 2023.

Li 15 dicembre 2023

E.Q. Amministrazione Generale e Direzione

Daniele Pitto